

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 42 18/01/2018

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Acque suolo e protezione civile

ISTRUTTORE: BELLINI SANDRO

OGGETTO:

determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi,
e autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in località Torre del
Comune di Goito da parte della Ditta MIBE ENERGIA S.r.l..

imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n° 76779/2010 del 04/10/2010 – Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia”.

**Il Dirigente
Dell'Area Ambiente
Sistemi Informativi e Innovazione
Dott. Ing. Renzo Bonatti**

Decisione

Si adotta ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i., la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona, così come previsto dal comma 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/90, e si autorizza la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in località Torre del Comune di Goito da parte della Ditta MIBE ENERGIA S.r.l. con sede in Valeggio Sul Mincio, Via Mazzini, 34.

Motivazione

L'esito della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona nelle sedute del 23/02/2017, 19/09/2017 e 20/10/2017, ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione del presente provvedimento.

Contesto di riferimento

Con provvedimento dirigenziale n. 616 del 25/10/2012, è stata rilasciata ai Sigg. Daniele Nuvolari Moschini e Daria Nuvolari Moschini, la concessione per una piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal Fiume Mincio in loc. Torre del Comune di Goito. Successivamente, con provvedimento n. 2224 del 23/10/2015 la concessione è stata volturata a favore della Ditta MIBE ENERGIA Srl con sede in Valeggio Sul Mincio, Via Mazzini, 34.

Con protocollo n. 42308 del 30/09/2016, tramite il portale MUTA, la Ditta MIBE ENERGIA S.r.l. presentava istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003.

Istruttoria

Con Atto Dirigenziale n. 616 del 25/10/2012 e relativo disciplinare d'uso, è stata rilasciata la concessione per una piccola derivazione ad uso idroelettrico dal Fiume Mincio in loc. Torre del Comune di Goito, ai Sigg. Daniele Nuvolari Moschini e Daria Nuvolari Moschini, successivamente volturata a MIBE ENERGIA Srl.

All'art. 8 del disciplinare d'uso, veniva prescritto alla Ditta un termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, per la presentazione del progetto esecutivo delle opere, secondo quanto stabilito dagli artt. 18 e 21 del R.R. 2/2006.

L'art. 21, comma 2 del Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” dispone che “per le derivazioni ad uso idroelettrico, la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione è effettuata dall'autorità concedente ai sensi e secondo le procedure dell'art. 12 del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)”.

L'art. 12, comma 3 del D.lgs 387/2003 prevede che “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla

normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Con protocollo n. 42308 del 30/09/2016, tramite il portale MUTA, la Ditta MIBE ENERGIA S.r.l. presentava istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003.

Con nota in data 26 gennaio 2017, la Provincia comunicava alla Ditta l'avvio del procedimento e convocava, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona.

Alla prima seduta della conferenza di servizi, che si teneva in data 23/02/2017, erano presenti A.I.Po, Consorzio del Mincio, Provincia – Servizio Pianificazione Territoriale, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nomina da parte del Prefetto di Mantova a rappresentare le amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte nel procedimento.

Si dava atto che erano stati invitati, ma non presenti: U.T.R. Regione Lombardia, Comune di Goito, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, A.T.S. VAL PADANA, ARPA Dipartimento di Mantova, Ministero per lo Sviluppo Economico, ARPA Lombardia, E-distribuzione, Agenzia del Demanio, e che erano pervenuti i seguenti pareri:

- E- distribuzione con nota pervenuta in data 06/02/2017, prot. generale Provincia n. 5476;
- A.R.P.A. Lombardia con nota pervenuta in data 02/02/2017, prot. generale Provincia n. 5027;
- Agenzia del Demanio di Milano con nota pervenuta in data 22/02/2017, prot. generale Provincia n. 8520.

La Ditta passava poi ad illustrare il progetto.

Veniva richiesto dai presenti di integrare la relazione generale e gli elaborati evidenziando la rava e gli altri elementi considerati nel calcolo di verifica della portata massima derivabile dalla centrale, essenziali per garantire una corretta verifica dei dati sulle portate disponibili e sul mantenimento del DMV.

La Ditta si rendeva disponibile a fornire le integrazioni.

AIPO e Parco del Mincio ritenevano necessario che la Ditta provvedesse a mantenere le sponde del canale di derivazione, raccordandosi, prima di ogni intervento, con i rispettivi uffici.

Veniva chiesto poi al progettista di rivedere i grafici delle portate.

Il Consorzio del Mincio dichiarava quanto segue: “Con D.P.R. n. 941 del 21/06/1955 il Consorzio del Mincio è stato autorizzato ad assumere le funzioni di Consorzio di Utilizzazione Idrica, a norma delle disposizioni contenute nel Capo II del T.U. n. 1775 dell'11/12/1933, nei riguardi delle Utenze che si esercitano nei canali di bonifica e nel fiume Mincio e nei corsi d'acqua in genere interessanti il territorio consorziale. Ne discende che il Consorzio del Mincio, a sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha per scopo fondamentale la tutela organica degli interessi presenti e futuri dell'irrigazione e dell'industria, aventi rapporti con le acque del lago di Garda e del fiume Mincio. Inoltre il

Consorzio ha i seguenti compiti: intervenire nei modi più efficaci, affinché l'esercizio della regolazione del lago di Garda e la ripartizione delle disponibilità d'acqua risultino il più rispondenti alle esigenze delle utilizzazioni idriche; coordinare e disciplinare l'esercizio dell'utilizzazione delle acque disponibili secondo il preminente interesse generale, mediante opportuna pianificazione volta ad evitare ripercussioni sulle stesse. L'art. 3 dello Statuto consorziale chiarisce inoltre che il Consorzio del Mincio è costituito dai soggetti pubblici e privati che legittimamente utilizzano acque derivate dal lago di Garda e/o dal fiume Mincio, e l'appartenenza al Consorzio è determinata dalle adesioni volontarie o coattive indicate nell'atto costitutivo del 3/8/1930 e da successive adesioni intervenute in base a specifiche norme statutarie, per nuove derivazioni d'acqua autorizzate posteriormente all'atto costitutivo. L'appartenenza al Consorzio è comunque determinata dal provvedimento di concessione, nonché dalla presenza di un reale beneficio conseguito dall'Utenza e riconducibile all'attività del Consorzio. Infine in base all'art. 6 dello Statuto consortile per la gestione del Consorzio vengono imposti contributi consortili a carico dei consorziati, e questo contributo non ha alcun legame con il canone annuo che viene versato a Regione Lombardia a sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933".

La Ditta ne prendeva atto.

La Soprintendenza chiedeva poi di illustrare gli interventi previsti sulla vecchia centrale, precisando che le valutazioni fatte avevano riguardato in particolare la qualità del manufatto, costituito da un edificio costruito attorno agli anni '30, con un'architettura di stampo razionalista e che presenta anche alcune caratteristiche di pregio legate alla sua funzionalità e al suo inserimento nel contesto paesaggistico esistente.

Chiedeva pertanto al progettista se non fosse possibile prevedere la realizzazione della nuova centrale in un altro punto, mantenendo in essere l'attuale edificio.

Il progettista spiegava che le motivazioni della scelta progettuale erano diverse e legate al fatto che la Ditta ha in proprietà esclusivamente il mappale su cui insiste l'edificio, e che per poter occupare definitivamente altri terreni era necessario un accordo con i diversi proprietari della zona, non sempre possibile.

L'altro motivo fondamentale per cui non era stato possibile prevedere un salto più a monte o più a valle, era che quello attuale veniva considerato già strategico allo scopo della derivazione. Oltre a ciò, spostandosi a monte, avrebbero dovuto abbattere comunque le fondamenta delle strutture esistenti e a valle rialzare tutto il canale esistente, con problemi di staticità. Non vi sarebbe stata in ogni caso la disponibilità di acqua.

La Soprintendenza chiedeva di illustrare l'architettura del nuovo manufatto, piante, progetti, e di spiegare le motivazioni per cui si era scelto di utilizzare disegni diversi per le pareti e le coperture, evidenziando che il colore verde della copertura avrebbe dovuto essere sostituito da un marrone o testa di moro.

Prendeva inoltre atto e concordava con quanto contenuto nel parere della Commissione Paesaggio della Provincia, e sulla necessità di prevedere una adeguata mitigazione arborea dei fabbricati.

Il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia consegnava il parere della Commissione Paesaggio, confermando che era emersa la necessità di mascherare la struttura attraverso la piantumazione di un filare di essenze arboree ed arbustive (rampicanti), in particolare per la vista che guarda a Sud verso il vecchio mulino, dove l'edificio si nota di più. Questo anche nella eventualità di una riqualificazione e fruizione della zona.

Nella successiva seduta della conferenza sarebbe stato prodotto il parere paesaggistico di competenza.

A.IPo consegnava il Nulla Osta idraulico con prescrizioni e condizioni tecniche.

Il Parco del Mincio consegnava il parere di competenza. Chiedeva inoltre anche una precisazione in merito ad eventuali danni causati dalla presenza della turbina a carico della fauna ittica.

Il progettista spiegava che la turbina individuata era del tipo "fish friendly" e pertanto non era stata prevista la realizzazione della scala di risalita.

La Provincia confermava che in altri impianti ubicati nel Mantovano che avevano adottato questo tipo di turbina (a coclea) non erano state segnalate morie di pesci.

Dava poi lettura del parere di E-distribuzione, Agenzia del Demanio e di quello di A.R.P.A. Centrale, la quale richiedeva la produzione di un progetto conforme alle istruzioni operative di A.R.P.A., relativamente alla valutazione della strumentazione di misura delle portate e/o dell'eventuale sistema di acquisizione/trasmissione dei dati.

Si concludeva la seduta stabilendo che la Provincia avrebbe mandato una richiesta di integrazioni alla Ditta stabilendo per la produzione un termine di 60 giorni. Successivamente sarebbe stata convocata una nuova seduta.

La Provincia inviava la richiesta di integrazioni alla Ditta in data 19/05/2017. Le integrazioni pervenivano in data 27/07/2017.

Alla successiva seduta della conferenza del 22 settembre 2017 intervenivano A.I.Po e Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia.

Erano stati invitati ma non presenti:

- U.T.R. Regione Lombardia
- Comune di Goito
- Consorzio di Bonifica Garda Chiese
- Consorzio di Bonifica Territori del Mincio
- A.T.S. VAL PADANA
- ARPA Dipartimento di Mantova.
- ARPA Lombardia
- Agenzia del Demanio
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
- Comando dei Vigili del Fuoco
- Enel Distribuzione
- Ministero dello Sviluppo Economico

Il richiedente era assente.

Veniva data lettura della lettera inviata dalla Soprintendenza in data 19/09/17, nella quale si esprimeva, alla luce delle integrazioni prodotte dalla Ditta, parere favorevole alla realizzazione delle opere.

Si dava inoltre lettura della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, allegata alla nota della Soprintendenza, il cui funzionario era stato nominato dal Prefetto rappresentante unico delle Amministrazioni statali.

Il Ministero esprimeva parere positivo subordinato ad alcune condizioni/prescrizioni, tra le quali quella della sottoscrizione di un atto di sottomissione ed il versamento delle spese di istruttoria.

Si prendeva inoltre atto che:

- E- distribuzione aveva già espresso parere con nota pervenuta in data 06/02/2017, prot. generale Provincia n. 5476;
- A.R.P.A. Lombardia aveva già espresso parere con nota pervenuta in data 02/02/2017, prot. generale Provincia n. 5027;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota del 14/02/17 aveva precisato che l'attività in oggetto non è soggetta al controllo;
- Parco del Mincio con nota in data 20/02/17 aveva espresso parere favorevole;
- Agenzia del Demanio di Milano aveva già espresso parere con nota pervenuta in data 22/02/2017, prot. generale Provincia n. 8520, confermata in data 18/09/17;
- ARPA Dipartimento di Mantova, con nota pervenuta in data 19/09 ha precisato che la materia in esame non era di competenza del Dipartimento;
- Comune di Goito aveva inviato il proprio parere in data 18/09/17.

Venivano illustrate le integrazioni prodotte dalla Ditta in seguito alla precedente seduta della conferenza.

Ci si soffermava in particolare sulla relazione idraulica.

AIPo aveva già espresso in precedenza il proprio parere con nota in data 23/02/2017, che veniva confermato durante la conferenza dal rappresentante, precisando che A.IPo non sarebbe stato responsabile di una eventuale sottrazione di D.M.V. nell'alveo del Mincio in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto, e che non sarebbero state consentite variazioni di portata alla rava.

Il Servizio Pianificazione Territoriale consegnava il parere paesaggistico rilasciato con provvedimento n. 1190 del 18/09/17, confermando che la Ditta aveva ottemperato alle prescrizioni emerse durante la precedente conferenza di servizi. Precisava altresì che la Ditta avrebbe dovuto completare gli interventi di mitigazione prima della messa in esercizio dell'impianto ed effettuare la manutenzione per i successivi 5 anni.

Chiedeva ad A.I.Po di confermare che le piantumazioni previste fossero conformi a quanto stabilito dall'art. 96 del R.D. 523.

A.I.Po rispondeva che non essendo interessate sommità arginali o sponde, gli interventi erano compatibili, purché vi fosse almeno una distanza di 4 m. dalle sponde.

Veniva quindi verificato dalle planimetrie prodotte che la distanza di rispetto sarebbe stata assicurata.

Per quanto riguardava ARPA, si prendeva atto che non era pervenuta alcuna nota in merito alle integrazioni prodotte dalla Ditta sui sistemi di misura da installare per il monitoraggio del DMV.

Veniva pertanto esaminato il precedente parere di ARPA e le relative prescrizioni sul sistema di misura.

La Ditta aveva fatto due proposte alternative: una con misura diretta della portata, che prevede, per l'alimentazione elettrica la realizzazione di un traliccio di altezza di circa 2 m e sporgente verso l'alveo del fiume per almeno 2 m, e una indiretta che prevede l'installazione di un sistema fotovoltaico e batteria tampone, con una struttura di supporto che avrebbe un ingombro di circa 1 m di altezza, sporgente verso l'alveo per almeno 1 m.

A tale proposito, veniva chiesto al Servizio Pianificazione Territoriale se queste due soluzioni, prevedendo la realizzazione di opere visibili all'esterno, potessero incidere sul

parere paesaggistico già rilasciato: il Servizio Pianificazione Territoriale rispondeva che tutto ciò che incide sull'aspetto esteriore dei luoghi avrebbe dovuto essere valutato.

Non essendo a conoscenza né delle determinazioni di ARPA Lombardia, né delle eventuali diverse scelte progettuali della Ditta, sarebbe stato necessario indire una successiva seduta della conferenza.

Nella seduta del 20 ottobre 2017 erano presenti Provincia – Servizio Pianificazione Territoriale e Parco del Mincio.

Erano stati invitati ma non presenti:

- U.T.R. Regione Lombardia
- Comune di Goito
- Consorzio di Bonifica Garda Chiese
- Consorzio di Bonifica Territori del Mincio
- A.T.S. VAL PADANA
- ARPA Dipartimento di Mantova
- A.I.PO
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
- Agenzia del Demanio
- Vigili Del Fuoco
- E- distribuzione
- Ministero dello Sviluppo Economico.

Presenti anche i rappresentanti della Ditta.

Si prendeva atto che:

- la Prefettura, con nota pervenuta il 14/10/17, prot. generale n. 45899, aveva nominato il rappresentante unico dello Stato (Soprintendenza Archeologia e Belle Arti) non presente;
- sul progetto erano già stati acquisiti i pareri da parte di:
 - E- distribuzione con nota pervenuta in data 06/02/2017, prot. generale Provincia n. 5476;
 - A.R.P.A. Lombardia con nota pervenuta in data 19/09/2017, prot. generale n. 42198;
 - Agenzia del Demanio di Milano con nota pervenuta in data 22/02/2017, prot. generale Provincia n. 8520, confermata in data 18/09/2017.
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota del 14/02/17 aveva precisato che l'attività in oggetto non è soggetta al controllo;
 - ARPA Dipartimento di Mantova, con nota pervenuta in data 19/09 ha precisato che la materia in esame non è di competenza del Dipartimento;
 - Comune di Goito in data 18/09/17;
 - A.I.PO si era già espresso con nota in data 23/02/2017 e nella precedente seduta del 19/09/2017;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con nota pervenuta in data 19/09/2017, prot. generale n. 42036, alla quale era allegato anche il parere del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Venivano valutate le integrazioni prodotte dalla Ditta relativamente alle specifiche tecniche del sistema di misura del DMV prescelto, necessarie ai fini della valutazione di un eventuale impatto sull'aspetto esteriore dei luoghi, dando atto che A.R.P.A. Lombardia,

con nota pervenuta in data 19/09/2017, aveva ritenuto idonee entrambe le alternative (misura diretta e misura indiretta) proposte dal progettista.

Il progettista spiegava che era stata scelta la soluzione della misura indiretta, con braccio di dimensioni di m 1 x 1, dimensioni che avrebbero potuto variare comunque in base all'altezza effettiva del livello del Fiume e di una eventuale rivalutazione delle condizioni locali per la posa della strumentazione, in modo da non creare intralci.

Cautelativamente sui disegni (TAV. 13), erano state indicate le dimensioni di m. 2 x 2, ma che si sarebbe cercato sicuramente di contenerle.

Il Servizio Pianificazione Territoriale precisava che la documentazione era stata di nuovo sottoposta alla Commissione Paesaggio, che aveva ritenuto le opere a basso impatto visivo.

Consegnava quindi il Parere della Commissione redatto con verbale n. 26 del 2/10/2017.

Non essendo presente in Conferenza la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, si poteva ritenere acquisito il parere ai sensi dell'art. 14-ter comma 7), della L. 241/90 e s.m.i..

Il Parco del Mincio esprimeva a sua volta parere favorevole, ritenendo la modifica di lieve entità, ed adeguandosi pertanto a quanto espresso dalla Commissione per il Paesaggio.

Valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene dunque sussistano le condizioni affinché la Provincia adotti un provvedimento motivato di conclusione del procedimento con successivo rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Dato atto che all'esito dell'ultima riunione della conferenza di servizi, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni della conferenza di servizi, e rilevato che UTR Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, non sono intervenuti ai lavori della conferenza, né hanno inviato alcuna comunicazione in proposito, se ne considera acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi del comma 7 art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.

In data 22/11/2017, prot. n. 0056185 20171122, la Provincia richiedeva alla Prefettura di competenza, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, la comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 159/2011;

In data 27/11/2017, la Prefettura di competenza comunicava, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, che a carico della ditta Mibe Energia S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011

Il procedimento è rimasto complessivamente sospeso per gg 115.

Riferimenti Normativi e Atti di organizzazione interna

Richiamati:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, concernente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;
- Il D.lgs 387/2003;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la D.G.R. 18/04/2012, N. IX/3298;
- l'art. 43 della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 “in materia di funzioni delle province sul rilascio di autorizzazione e concessioni di piccole derivazioni di acque superficiali e sotterranee e scavo di pozzi”;
- il Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il provvedimento del Dirigente P.G. n. 55446 del 21/12/2017 di attribuzione al Dott. Ing. Sandro Bellini dell’incarico sulla Posizione Organizzativa denominata “Acque Suolo e Protezione Civile”
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento;
- dato atto che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato gg 315 ;
- dato atto che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedurali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla art.1 comma 41 della L.190/2012)

A D O T T A

ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i., la presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona, valutate le specifiche risultanze della conferenza svoltasi nelle sedute del 23/02/2017, 19/09/2017 e 20/10/2017 e sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza, così come previsto dal comma 7 dell’art. 14-ter della Legge 241/90,

A U T O R I Z Z A

La Ditta MIBE ENERGIA SRL. con sede in Valeggio Sul Mincio, Via Mazzini, 34, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) sito in comune di Goito, loc. Torre:

A) ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. e delle “Linee Guida Regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia” approvate

con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, alla costruzione e all'esercizio, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle ulteriori prescrizioni contenute nel dispositivo del presente provvedimento, di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) sito in comune di Goito, loc. Torre, avente le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 1,85

Portata media (mc/s): 4,570

Portata massima (mc/s): 5,400

Potenza nominale media annua (kW): 82,88

Producibilità annua (MWh/anno): 455,054

Tipologia turbine: turbina "a coclea"(o "a vite perpetua"),

Tempo di funzionamento (gg/anno) 365 gg

B) alla connessione dell'impianto alla rete elettrica alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La connessione è prevista in Bassa Tensione e seguirà le indicazioni della Specifica Tecnica associata al Preventivo di ENEL Distribuzione S.p.A. (ora E-Distribuzione S.p.A., di seguito ENEL) del 31/03/2016 n° P20160331116642457554004 con Codice Identificativo n° 116642457, accettato da MIBE il 3/06/2016

DISPONE

che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto sia soggetta alle seguenti prescrizioni:

- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto del progetto presentato in data 30/09/2016, prot. generale n. 42308, integrato in data 27/07/2017, prot. generale n. 23955 ed in particolare nei seguenti elaborati parti integranti della presente autorizzazione:

Allegato 4 – Visure e Mappe Catastali – Rev. 0 Settembre 2016 - Allegato 5 Rev 0 – Settembre 2016 – Allegato 6 – certificato di destinazione urbanistica Rev. 0 – Settembre 2016 – Allegato 7 Rev. 0 Settembre 2016 - Allegato 8 Cronoprogramma Rev. 0 – Settembre 2016 – Allegato 9 Preventivo Enel – Rev. 0 Settembre 2016 – Relazione Elettrica – Connessione alla rete Enel ed impianti elettrici Rev. 0 Settembre 2016 – Relazione Generale Rev. - Settembre 2016 – Relazione Geotecnica e Strutturale Rev. 0 Settembre 2016 – Relazione Idraulica Rev. 0 Settembre 2016 – Relazione Paesaggistica Rev. 0 Settembre 2016 – Tav. 1 individuazione impianto su C.T.R. Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 2 Individuazione impianto su P.A.I. Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 3 Inquadramento su catastale stato di fatto e di progetto e documentazione fotografica Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 4 Inserimento dell'impianto su mappa catastale Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 5 Stato di fatto dell'impianto: piante e sezioni Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 6 Stato di progetto dell'impianto: piante e sezioni Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 7 Piante e Sezioni delle Strutture di progetto Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 8 Inquadramento Paesaggistico – Ambientale – Urbanistico Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 9 Piante e Prospetti dello Stato di Fatto per Relazione Paesaggistica Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 10 Piante e prospetti dello Stato di progetto per Relazione Paesaggistica Rev. 0 26/09/2016 – Tav. 11 Piante e Prospetti dello Stato di raffronto per Relazione Paesaggistica – Rev. 0 26/09/2016 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico – Rev. 0 Settembre 2016 - Relazione Generale Rev. 1 – Luglio 2017 – Relazione Idraulica e Idrologica Rev. 1 Luglio 2017 – Relazione Integrativa Rev. 0 Luglio 2017 – Tav. 10 Piante e Prospetti dello Stato di progetto per Relazione Paesaggistica Rev. 1 18/07/2017 – Piante e Prospetti dello Stato di Raffronto per

Relazione Paesaggistica Rev. 1 18/07/2017 – Tav. 13 Planimetria e Sezioni della zona di derivazione dal Fiume Mincio Rev. 0 18/07/2017.

- la Ditta, preventivamente alla realizzazione delle opere, dovrà avere ottemperato alle prescrizioni contenute nel parere del Ministero per lo Sviluppo Economico, Ispettorato territoriale Lombardia, trasmesso in data 19/09/2017, prot. generale n. 42036, che forma parte integrante del presente provvedimento;

- la Ditta, dovrà ottemperare a quanto prescritto nel parere di A.R.P.A. Lombardia, pervenuto in data 19/09/2017, prot. generale n. 42198, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nel Parere Paesaggistico rilasciato dal Dirigente dell'Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti della Provincia di Mantova con atto n. 1190 del 18/09/2017 e nel parere della Commissione per il Paesaggio verbale n. 26 del 02/10/2017, che formano parte integrante del presente provvedimento;

- l'occupazione delle aree private ubicate al fg 32 mappali 2, 7, 10, 123 e fg 31 mp 31 e 154 del Comune di Goito dovrà avvenire conformemente all'accordo sottoscritto con i proprietari in data 20/07/2016 (Allegato 5 Rev. 0 Settembre 2016). L'occupazione delle aree demaniali potrà avvenire previo ottenimento della necessaria concessione rilasciata dall'Autorità Idraulica competente.

Come prescritto nel Parere del Parco del Mincio prot. n. 572/17 del 20/02/2017, consegnato nella seduta della conferenza del 23/02/2017, l'impianto idroelettrico dovrà funzionare con l'esclusivo apporto dell'acqua che scorre nel canale di derivazione dal Fiume Mincio "Fossa Dell'Isolo" e per alcun motivo potrà essere avanzata richiesta di aumento della portata al fine di non togliere acqua all'alveo del Fiume Mincio, per il quale dovrà sempre essere garantito il "Deflusso Minimo Vitale" (D.M.V.) oltre alle ulteriori quantità di acqua superiori al D.M.V. che dovranno sempre scorrere nell'alveo naturale del Fiume Mincio.

Come prescritto nel parere di Enel pervenuto in data 06/02/2017, prot. generale n. 5476, qualora in prossimità dell'area d'intervento siano presenti impianti elettrici è indispensabile che venga adottato, in sede costruttiva, ogni accorgimento necessario a evitare il contatto anche solo accidentale con tali impianti, come noto, tenuti costantemente in tensione.

- la ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite da A.I.Po nel nulla osta trasmesso in data 23/02/2017, prot. generale n. 8696, che forma parte integrante del presente provvedimento, nonché alla seguente prescrizione impartita da A.I.Po in conferenza di servizi:

1) la ditta avrà l'obbligo di tenere pulita la soglia sfiorante e le parti a monte e a valle del manufatto di sfioro.

2) A.I.Po non sarà ritenuto responsabile di una eventuale sottrazione di D.M.V. nell'alveo del Mincio in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto;

3) non saranno consentite variazioni di portata alla ravara.

- la ditta preventivamente all'inizio delle attività di cantiere, dovrà ottemperare alle normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori conformemente a quanto verrà richiesto dal competente Servizio della A.T.S. VAL PADANA;

- i lavori comportanti movimenti di terra dovranno avvenire alla presenza di un operatore di scavo il cui nominativo dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. A tale scopo Ditta si impegna ad inviare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici con almeno 15 giorni di preavviso, la data di comunicazione di inizio dei lavori;

- ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della Ditta, ai sensi del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;

- per tutte le altre tipologie di modifiche, dovrà essere preliminarmente verificato con la Provincia l'iter autorizzativo da seguire valutando, pertanto, sia la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al D.L.vo 387/03 e s.m.i. o demandando l'iter d'approvazione delle modifiche proposte agli Enti competenti per Legge, per quelle modifiche la cui entità e tipologia non sono riconducibili alla procedura autorizzativa del D.L.vo 387/03 e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;

- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico;

- non esplica invece gli effetti autorizzativi relativi alle terre e rocce da scavo di cui all'art.186 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;

- i lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento e terminare, come stabilito nel Disciplinare di concessione di cui all'Atto Dirigenziale n. 616 del 25/10/2012 entro 5 anni decorrenti dalla notifica dello stesso. Decorso detto termine, e salvo proroga motivata, l'Autorizzazione Unica perde di efficacia;

- il concessionario dovrà inviare 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, preventiva notizia agli uffici della Provincia, che potrà ordinarne la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione;

- la Ditta dovrà inoltre comunicare nel medesimo termine l'inizio dei lavori a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento;

- la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista;

- entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà inviare alla Provincia un certificato di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 21, comma 5 del R.R. 2/2006.

Relativamente alla durata dell'autorizzazione, si prende atto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" al punto 15.5 e al punto 4.6.1. delle "Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, che stabilisce che l'Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza, fatte salve le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore che dovranno essere rinnovate dall'esercente titolare dell'impianto FER secondo quanto definito dalle rispettive normative.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente autorizzazione; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 e s.m.i.) per quanto applicabile.

Dovrà essere tenuta la piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel T.U. n. 1775/1933 e T.U. n. 523/1904, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

AVVERTE CHE

La presente determinazione viene trasmessa alla ditta MIBE ENERGIA S.r.l., all'A.R.P.A. Lombardia, al Comune di Goito, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, alla Regione – U.T.R. di Mantova, alla A.T.S. di Mantova, al Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco, all'A.I.PO, all'Autorità di Bacino del Fiume Po, alla Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia, ad E- distribuzione, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, Consorzio del Mincio, al Parco del Mincio, al Consorzio di Bonifica Garda Chiese

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova,

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Ing. Renzo Bonatti)

ALLEGATO TECNICO A

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 387/2003 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (CENTRALE IDROELETTRICA) SITO IN COMUNE DI GOITO (MN) LOC. TORRE SU TERRENI UBICATI AL FG 32 MAPPALE 9.

DITTA RICHIEDENTE: MIBE ENERGIA S.R.L.

SEDE LEGALE: VALEGGIO SUL MINCIO, VIA MAZZINI, 34

UBICAZIONE IMPIANTO: COMUNE DI GOITO (MN) LOC. TORRE

TIPOLOGIA IMPIANTO: CENTRALE IDROELETTRICA CON DERIVAZIONE DAL FIUME MINCIO.

ISTANZA

Il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (entrato in vigore il 15/02/2004) prevede all'art. 12 che *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico "*.

Nell'ambito della Regione Lombardia la funzione è stata attribuita alle Province, ai sensi dell'art.28, c.1, lett. e bis) della Legge Regionale n.26/03 e s.m.i.

L'impianto in oggetto è alimentato a fonti rinnovabili e quindi rientra appieno nella disciplina del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto in oggetto ricade in comune di Goito loc. Torre e sfrutterà il sito del preesistente impianto denominato "Centrale Torre", ora dismesso, con conseguente costruzione e attivazione di un nuovo impianto idroelettrico che utilizza l'esistente canale di derivazione, con relativo salto idrico, del Fiume Mincio.

L'area oggetto di intervento è soggetta ai seguenti vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs n. 42/2004:

art. 142, comma 1, lett. c) 150 m scaricatore del Mincio

art. 142, comma 1, lett. f) Parco del Mincio.

I mappali interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse sono i seguenti:

aree private: identificate al catasto terreni del comune di Goito

fg 31 mappali 31, 154 di proprietà del Sig. Benatti Giulio

fg. 32 mp 9 di proprietà di MIBE Energia S.r.l.

fg 32 mp 2 e 123 di proprietà del Sig. Benatti Giulio

fg 32 mp 7 e 10 Di proprietà dei Sigg. Moschini Giuseppe Enzo e Moschini Filippo

Per i mappali interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse, è stata prodotta la seguente documentazione:

Nulla osta dei proprietari delle aree da occupare – Visure e mappe catastali

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO

L'impianto avrà le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 1,85

Portata media (mc/s): 4,570

Portata massima (mc/s): 5,4

Potenza nominale media annua (kW): 82,88

Producibilità annua (MWh/anno): 455,054

Tipologia turbine: turbina "a coclea" (o "a vite perpetua"),

Tempo di funzionamento (gg/anno): 365

L'opera verrà posizionata al posto del preesistente impianto idroelettrico denominato "Centrale Torre", posizionato in Strada Torre nel Comune di Goito e dismesso da oltre 10 anni, ed utilizza l'esistente canale di derivazione, con relativo salto idrico, del Fiume Mincio.

L'impianto sfrutta un dislivello turbinando portate variabili da mc/s 0,54 fino ad un massimo di mc/s 5,4.

STRUTTURA IMPIANTISTICA E OPERE ACCESSORIE

Il progetto prevede la demolizione dell'edificio e degli impianti preesistenti e la successiva costruzione e attivazione del predetto nuovo Impianto Idroelettrico "Torre" costituito da una turbina a "coclea", posizionata al posto del precedente impianto sull'esistente derivazione e relativo salto idrico dell'esistente canale.

Si precisa che l'Impianto in progetto è caratterizzato dall'essere realizzato su un canale artificiale esistente dal 1936, senza incremento né di portata derivata dal Fiume Mincio né del periodo in cui ha luogo il prelievo. Esso è inoltre definibile "ad acqua fluente" in quanto non richiede la creazione di invasi d'acqua o modifiche del canale di derivazione: ciò consente di non alterare la continuità idrologica ed ecologica del corso d'acqua.

L'impianto elettro-meccanico è strutturato in modo da adattarsi, entro certi limiti, alla portata elaborata dalla turbina che può funzionare nel campo dal 10% al 100% della portata senza sensibili variazioni di rendimento. L'eventuale disponibilità alla presa in

Fiume di portate superiori alla massima concessa (5,40 mc/s) saranno regolate dalla "soglia sfiorante" a monte della derivazione, tramite scarico diretto in Mincio dei superi: in ogni caso sarà possibile limitare la portata massima concessa in turbina agendo sulla capacità di scarico automatico della paratoia automatica a ventola

posta sul canale verso l'ex Mulino Torre. Tutto il processo sarà comandato in automatico da un PLC di controllo

Anche la regolazione della paratoia di macchina e di quella a ventola sul by pass dell'Impianto è gestita dal PLC, che interviene durante le operazioni di avviamento e arresto, nonché nelle situazioni nelle quali si rende necessaria la messa in sicurezza dell'Impianto stesso in caso di blocco, di eventi idraulici eccezionali o di manutenzione.

Tutti gli apparati elettrici necessari al controllo ed all'esercizio dell'Impianto sono collocati nel locale tecnico, in appositi e previsti spazi: solo le apparecchiature di regolazione e di

movimentazione della paratoia a ventola sono posizionate nei pressi della stessa, con collegamento dell'alimentazione elettrica e dei segnali di controllo sempre dal locale tecnico.

L'Impianto non abbisogna della realizzazione di una scala di risalita per la fauna ittica, data la contiguita del canale di derivazione con il Fiume Mincio.

Sull'esistente canale di alimentazione π posizionata una griglia a larghe maglie - ca. 200 mm di lato in modo da limitare le perdite di carico e trattenere solo detriti di dimensioni

significative - inclinata a ca. 120° rispetto al flusso - al fine di agevolare l'asportazione di materiali in sospensione, eventualmente anche con sistemi meccanici - e fissata alle pareti e al fondo del canale stesso: essa π costruita in carpenteria d'acciaio zincato a caldo, cosm come la passerella (per consentire di accedere e di pulire la griglia) completa dei relativi gradini di collegamento alla soletta in c.a. di sostegno della paratia di macchina.

Per la minore dimensione trasversale della coclea e della predetta paratoia di macchina rispetto alla larghezza dell'attuale canale di alimentazione si π reso necessario raccordare tale canale con quello di monte della macchina, passando da 4,50 m a 4,00 m di larghezza.

Subito dopo la griglia il fondo del canale viene progressivamente fatto scendere in modo da assicurare 1,61 m di altezza di acqua in ingresso alla coclea: in tale zona vengono realizzate le strutture in c.a. per il sostegno della paratoia di macchina.

La coclea, avendo un diametro nominale di 3,50 m, risulta pertanto immersa per tutta la semicirconferenza inferiore in corrispondenza della sezione di monte. Il raccordo di alimentazione π stato infatti conformato in modo tale da garantire il battente idraulico necessario alla macchina e la possibilità di deposito di un volume di sedimenti tale da non rendere praticamente necessari gli interventi di pulizia del fondo del canale: se

necessario, si prevede comunque di poterla effettuare mediante l'apertura di un'esistente paratoia posta sul lato sinistro del canale e collegata, con una tubazione interrata, al canale a valle della turbina (era utilizzata con le stesse funzioni anche per la ex Centrale Torre). Il fondo del canale sarà realizzato mediante il getto di una soletta in c.a. che verrà resa solidale con le rimanenti fondazioni del manufatto esistente: per maggiori ragguagli su tale tema si rimanda alla

Il prevista una sicurezza idraulica aggiuntiva rispetto alla paratoia di macchina costituita dai gargami per l'infissione di panconi, già esistenti e posizionati all'inizio del canale di monte : tali gargami risultano utili nel caso in cui fosse necessaria la manutenzione di tale paratoia. Il manufatto di Impianto è costituito essenzialmente da una "culla" in c.a., costituita da due muri di contenimento della turbina a coclea. In corrispondenza della parte superiore della stessa i setti si collegano con i muri di contenimento del canale di monte, fungendo da supporto per il solaio del locale tecnico.

Per evitare possibili cadute dall'alto all'interno della coclea, al di sopra del predetto manufatto verrà posizionata una struttura grigliata in acciaio zincato, inzancata alle pareti in modo rimovibile per manutenzioni alla turbina.

Analogamente a quanto detto per la sezione di alimentazione della turbina, anche la sezione di scarico va raccordata al canale di scarico esistente, partendo, nel punto più basso, da 2,17 m al di sotto del livello massimo di valle dell'acqua (29,38 m s.l.m.). Poiché l'esistente canale di scarico presenta, in corrispondenza della zona al di sotto del ponticello, una quota di 29,60 m s.l.m., è necessario realizzare un raccordo a salire di 0,22 m in ca. 1,00 m.

Il generatore elettrico di primaria marca è costituito da una macchina asincrona ad alto rendimento, con velocità di rotazione di 1.000 giri al minuto a 50 Hz, con tensione di 400 V e con raffreddamento forzato, eventualmente adatto a lavorare a frequenza anche variabile (20-55 Hz quando previsto).

Esso è inoltre dotato di cuscinetti adatti alla posizione inclinata e di sensori di temperatura degli avvolgimenti. La potenza apparente del generatore è prevista in 87,50 kVA mentre quella attiva è di 74,00 kWe.

La paratoia di macchina è installata immediatamente a monte della coclea e assolve le seguenti funzioni:

- Avviamento e arresto
- Blocco del flusso d'acqua in pochi secondi in caso di emergenza,
- Fermo impianto per le operazioni di manutenzione.

Essa non ha pertanto funzioni di regolazione in quanto tale operazione è effettuata mediante laminazione ovvero per via dissipativa: nel caso le condizioni di alimentazione nel tempo lo richiedano (portata e/o livelli di acqua molto inferiori al previsto) sarà però possibile installare un idoneo inverter per un esercizio più efficiente dell'Impianto.

La paratoia a ventola è installata a valle della biforcazione del canale di derivazione di by pass del nuovo Impianto ed assolve pertanto alle funzioni principali di sicurezza del canale di derivazione per eventuali rischi di esondazione, peraltro esclusa dalla presenza della "soglia sfiorante" a monte della derivazione stessa.

LINEA ELETTRICA

L'alternatore asincrono (con relativa trasmissione meccanica e moltiplicatore di giri), i quadri elettrici di macchina, di parallelo con la rete e di controllo degli automatismi, oltre al sistema di supervisione dell'intero impianto, sono ubicati nell'apposito locale tecnico, sostenuto da idonea soletta in c.a. posta ad una quota (34,23 m s.l.m.) tale da assicurare che non possa essere invasa dall'acqua in caso di massima piena del Fiume.

L'impianto sarà collegato con una nuova linea elettrica in Bassa Tensione (BT) di connessione all'esistente rete di distribuzione - in Media Tensione (MT) con relativo trasformatore MT/BT a palo - di ENEL Distribuzione SpA (ora E-Distribuzione, di seguito ENEL).

La realizzazione di tale connessione (a meno delle relative opere civili di posa di canalizzazione e relativi pozzetti interrati, a carico di MIBE) è stata delegata alla predetta Società, richiedendo una capacità massima di immissione in rete pari a 70 kWe.

SEZIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Dati tecnici stimati:

- tempo di funzionamento: 365 gg
- producibilità: MW/h/anno 455,054

PRESCRIZIONI

La Ditta dovrà rispettare le disposizioni relative a:

- D.lgs Governo n. 494 del 14/08/1996 "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- D.P.R. n. 164 del 07/01/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
- D.P.R. n. 222 del 03/07/2003 "regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 9;
- Obblighi relativi alle norme previste ed indicate nel sito di ATS
- L'impianto dovrà avere un proprio manuale operativo ed un proprio documento di valutazione dei rischi.

In prossimità dell'impianto, dovrà essere posizionato un apposito cartello (o targa) in materiale non deteriorabile riportante una sintesi dei dati della concessione. In particolare, il cartello dovrà indicare:

- Nominativo della ditta ;
- Denominazione della derivazione (es. derivazione di acqua superficiale ad uso idroelettrico – impianto denominato);
- corso d'acqua derivato
- Salto;
- Portata media e massima derivata (l/s);
- Potenza Nominale Media di Concessione (kW);
- Estremi del provvedimento di concessione e dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

La dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 39 del R.R. 2/2006.

ALLEGATO TECNICO B

AUTORIZZAZIONE ALLA CONNESSIONE ALLA RETE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER CESSIONE PER UNA POTENZA DI IMMISSIONE RICHIESTA DI Kw 70 – STRADA TORRE COMUNE DI GOITO – CODICE PRESA 2051018300009 – CODICE FORNITURA 182354210

La connessione è prevista in Bassa Tensione con Tensione nominale di 380 V e seguirà le indicazioni della Specifica Tecnica associata al Preventivo di ENEL Distribuzione S,p,A, (ora E-Distribuzione S,p,A,, di seguito ENEL) del 31/03/2016 n° P20160331116642457554004 con Codice Identificativo n° 116642457.

L'Impianto verrà allacciato alla rete di distribuzione di ENEL tramite la realizzazione di una linea dedicata in Bassa Tensione collegata all'esistente cabina secondaria "Molino Torre" posta su palo in c.a. posizionato su terreno, catastalmente identificato nel Foglio 32 Mappale 7 del Comune di Goito di proprietà di Giuseppe e Filippo Moschini, i quali hanno rilasciato specifico permesso in tal senso il 20/07/2016.

Il percorso della predetta linea elettrica – realizzata da ENEL con cavo elettrico in Al da 150 mm² – si sviluppa dal suddetto palo sino a specifico vano nel locale tecnico dell'Impianto Idroelettrico "Torre" tramite cavidotto interrato con le caratteristiche di cui al punto seguente. Per eventuali necessità di ulteriori cavi elettrici – è prevista l'alimentazione diretta dei servizi generali dell'Impianto non facenti parte dei servizi ausiliari per la produzione elettrica (per es. illuminazione interna ed esterna dell'Impianto) – viene prevista la posa di un secondo cavidotto con le stesse caratteristiche del primo e posato in parallelo allo stesso.

Le specifiche tecniche indicate dall'ENEL prevedono che l'impianto sia allacciato alla rete di Distribuzione tramite Realizzazione di una linea BT dedicata da cabina secondaria MOLINO TORRE esistente.

Tale soluzione prevede:

CAVO BT AL 150 MM² INTERRATO (ASFALTO): m 25

INTERRUTTORE BT DI C.S.: 1

L'impianto sarà realizzato ed esercito da e- Distribuzione e pertanto, parte della presente autorizzazione, sarà successivamente volturata a favore della medesima a seguito di presentazione di apposita domanda di voltura.

Per tutto quanto non descritto nella presente sezione, si rimanda all'elaborato "Relazione Elettrica Rev. 0 Settembre 2016" e all'Allegato 9 "Preventivo Enel" Rev. 0 Settembre 2016 contenuti nella documentazione allegata al progetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni